

Nulla può invece essere riconosciuto a titolo di lucro cessante, non avendo parte attrice indicato concreti investimenti che avrebbe potuto effettuare in alternativa e dovendosi considerare che la sua mancanza di un capitale da investire – tanto che ricorse alla formula mista del finanziamento finalizzato all'investimento – induce ad escludere che avrebbe effettivamente acquistato strumenti finanziari d'altro tipo.

Le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:


annulla i contratti "4you" stipulati tra la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Follonica, e Cenerini Gabrio il 14.6.2001 ed il 15.6.2001;

condanna la convenuta a corrispondere all'attore la somma di euro 8.367,76, oltre interessi legali sulla somma di euro 7.901,94 dal 13.10.2005 fino al saldo e sulle rate versate in corso di causa dai singoli versamenti al saldo;

condanna altresì la convenuta a corrispondere all'attore le spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.986,30, di cui euro 1.606,00 per diritti, euro 2.609,00 per onorari, euro 170,00 per spese esenti ed euro 10,00 per spese imponibili, il resto per rimborso spese generali, iva e cap.

Così deciso in Grosseto nella Camera di Consiglio del 23.3.2006.

IL GIUDICE ESTENSORE



TRIBUNALE DI GROSSETO
SEGRETERIA
23/5/2006
Gdo

IL PRESIDENTE



IL CONCILIARE (CS)
Gdo



TRIBUNALE DI GROSSETO

SENT. N. 484/06
R.G. IL 3172/05
C.T.O. IL 1252
OGG. N. 665
OGGETTO restituzione
somme

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Grosseto sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle
persone dei magistrati

Dr. Michele Sfrecola

Presidente

Dr. Vincenzo Pedone

Giudice

Dr. Giulia Conte

Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3172 del Registro Affari Civili contenziosi dell'anno
2005 promossa da:

CENERINI GABRIO: elettivamente domiciliata in Grosseto presso lo studio
dell'avv. De Cesaris che lo rappresenta e difende giusta procura a margine alla
citazione

attore

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA: in persona del rappresentante legale
pro tempore elettivamente domiciliato in Grosseto presso lo studio dell'avv.
Raffaele De Luca che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Roberto Della
Vecchia e all'avv. Francesco Carbonetti per delega in calce all'atto di citazione
notificato

convenuto

OGGETTO: restituzione somme

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Attore: Voglia il Tribunale disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa per le causali tutte dedotte dichiarare la nullità o comunque l'invalidità e annullabilità degli ordini di acquisto e/o contratto ovvero proposte di investimento per cui è causa e per l'effetto condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena spa a restituire al signor Cenerini Gabrio tutte le somme versate in adempimento del suddetto contratto oltre interessi legali dal dì dovuto al saldo effettivo; condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena spa a risarcire tutti i danni anche non patrimoniali causati al signor Cenerini Gabrio per non aver potuto utilizzare le somme versate in adempimento del contratto in diverse e redditizie attività finanziarie con vittoria di spese competenze ed onorari

Convenuto: Voglia il Tribunale contrariis reiectis respingere tutte le domande della parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate con ogni consequenziale pronuncia in via istruttoria rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da controparte perché irrilevanti ed inammissibili con condanna della parte attrice alle spese di giudizio salvis iuribus

5
H

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 13.10.2005 ex art.2 d.leg. 5/03, Cenerini Gabrio esponeva che, essendo già correntista del Monte dei Paschi di Siena, filiale di Follonica, veniva convinto dal personale della banca a sottoscrivere il 14.6.2001 ed il 15.6.2001 due contratti d'investimento denominati "4you", che gli venivano descritti come piani finanziari di accumulo che, mediante il versamento di piccole rate, consentivano guadagni su base annua normalmente superiori a quelli conseguibili con investimenti d'altro tipo. In particolare, veniva concesso dalla stessa banca un finanziamento della durata di quindici anni, da rimborsarsi in 175 rate mensili, con un tasso annuo del 6,76%, che doveva essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto degli strumenti finanziari indicati dalla banca, strumenti finanziari che venivano costituiti in pegno a garanzia del rimborso di tutto quanto dovuto in dipendenza del finanziamento.

Aggiungeva che, stante la fiducia riposta nel direttore della filiale, al momento della stipula sottoscriveva una serie di documenti che non venivano neppure compilati dal funzionario della banca.

Lamentava quindi di aver scoperto che il controvalore degli strumenti finanziari acquistati s'era più che dimezzato e che, avendo manifestato la volontà di recedere dal rapporto anticipatamente, aveva appreso che l'operazione non era stata affatto conveniente.

Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la nullità o, comunque, l'invalidità e annullabilità degli ordini di acquisto e/o contratto e, per l'effetto, la banca fosse condannata a restituirgli le somme versate in adempimento del suddetto contratto, oltre interessi, ed a risarcirgli tutti i danni, anche non patrimoniali ed anche da lucro cessante, nel presupposto che la conclusione dei suddetti contratti fosse avvenuta in spregio del d. lgs. 58/98 e del reg. Consob 11522/98, per violazione del dovere di trasparenza, per non aver assunto informazioni dall'investitore sulla sua situazione finanziaria, sugli obiettivi d'investimento e sulla propensione al rischio,

per non aver fornito adeguate informazioni all'investitore sul tipo d'investimento e sui relativi rischi e, specificamente, sulle conseguenze dell'anticipato recesso, per non aver adeguatamente segnalato che il contratto veniva concluso dalla banca in conflitto d'interessi.

Nella propria comparsa di risposta e costituzione, la banca negava che lo strumento "4 you" non fosse adeguato alle esigenze del cliente e/o trasparente e, in merito alla specifica operazione, assumeva che risultasse dal contratto scritto che il Cenerini fosse stato adeguatamente informato, anche del conflitto d'interessi, e fossero state a lui richieste tutte le informazioni necessarie a delineare il profilo d'investitore.

In data 3.1.2006 il Cenerini depositava istanza di fissazione dell'udienza ritualmente notificata.

Il G.I., rilevato che non erano richieste prove orali da alcuno e ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di c.t.u. avanzata dall'attore, stante la prova in atti del danno emergente e la mancanza di prova dell'*an* del lucro cessante, fissava l'udienza collegiale del 23.3.2006, invitando le parti al deposito di memorie conclusionali fino a cinque giorni prima.

A tale udienza, previa discussione delle parti, il Collegio tratteneva la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza entro 30 giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.

Premessa in diritto

L'art. 21 del d. lgs. 58/98 sancisce che nella prestazione dei servizi d'investimento e accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, ridurre al minimo i conflitti d'interesse e comunque garantire un equo trattamento, nonché adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

Il regolamento Consob. n. 11522 del 1998 agli artt. 26 ss. specifica che gli intermediari autorizzati prima di iniziare la prestazione dei servizi d'investimento devono:

- a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia d'investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, gli obiettivi d'investimento, nonché la sua propensione al rischio (art. 28 co. 1 lett. a);
- b) consegnare all'investitore il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (art. 28 co. 1 lett. b).

Inoltre, tali soggetti non possono prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare delle consapevoli scelte d'investimento (art. 28 co. 2).

Se, poi, ricevono da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, debbono informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno darvi esecuzione.

Le norme del suddetto regolamento, seppur di natura secondaria, integrano e specificano la legge e sono idonee ad incidere sui rapporti tra privati con l'unico limite della loro conformità alla legge primaria. Certamente poi, esse, impongono specifiche condotte agli operatori qualificati riempiendo di significati specifici e concreti il generale dovere di correttezza e buona fede e, dunque, fungono da parametro della natura, diligente o colposa, del comportamento di tali soggetti.

Analisi in fatto

Nel caso specifico, a prescindere dalla problematica più generale afferente alla rispondenza dello strumento "4you" alle regole di trasparenza e meritevolezza giuridica, si deve affermare che i due contratti d'investimento conclusi tra le parti (docc. 1 e 2 di parte attrice) violano la suddetta normativa.

a) Come premesso, l'operatore deve, intanto, chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia d'investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, gli obiettivi d'investimento, nonché la sua propensione al rischio.

Nei contratti in esame, consegnati come proposta d'adesione al piano finanziario da parte del cliente e, dunque, come sua dichiarazione, invece, la parte del modulo specificamente destinata a tale incombente (p. 1) non è stata compilata ed è completamente in bianco.

Poiché il modulo presuppone una dichiarazione iniziale dell'investitore d'aver ricevuto la richiesta di fornire tali notizie e prosegue con l'indicazione delle notizie riferite (o del rifiuto di riferirle nonostante la loro importanza nell'interesse dell'investitore), è evidente che la generica firma apposta dal cliente in calce al contratto (svariate pagine più in là) non può significare che il medesimo riconosca d'aver ricevuto la suddetta richiesta, essendo ciò smentito proprio dal fatto che la relativa parte del modulo è stata lasciata in bianco. Invero, da un canto la mancanza d'ogni risposta (fosse pure il rifiuto di rispondere) prova che in concreto tali richieste non furono effettuate dall'intermediario, dall'altro prova addirittura un atteggiamento del tutto inerte e passivo dell'intermediario, che evidentemente si limitò a consegnare al cliente il modulo contrattuale per la firma, senza illustrarlo.

Benvero, la circostanza che nel caso concreto l'operazione sia stata conclusa a mezzo di una proposta formalmente proveniente dal cliente non può certo mutare l'obbligo normativo dell'intermediario, tanto più che si tratta d'una proposta in realtà predisposta su modulo dalla Banca che prescinde totalmente da una preventiva deliberazione del cliente delle modalità contrattuali: l'investitore propone, ma di aderire, e quindi la sua è un'adesione ad un testo contrattuale predisposto dalla controparte e che da questa deve essergli illustrato adeguatamente, punto per punto.

D'altro canto, a fronte di tale eloquente documento contrattuale la convenuta non ha provato né offerto di provare, com'era suo onere, che comunque, pur non essendovi prova scritta della

richiesta d'informazioni, tale richiesta fu in realtà fatta, non avendo chiesto alcuna prova orale.

b) Tali contratti, poi, violano la suddetta normativa anche sotto il profilo dell'obbligo dell'intermediario di fornire informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della **specifica** operazione, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare delle consapevoli scelte d'investimento.

Invero, tale obbligo non è certo assolto con la consegna all'investitore il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (v. nello stesso senso anche Trib. Genova 22.4.2005; Trib. Roma 8.10.2004) che, come visto, è sancito in via autonoma e non alternativa (v. la diversa formulazione dell'art. 28 co. 1 lett. b) e dell'art. 28 co. 2 reg. Consob) e che, da solo, proprio perché si riferisce ai rischi generali, è inidoneo a chiarire i rischi della specifica operazione posta in essere, le sue peculiarità e la sua adeguatezza rispetto alle esigenze del cliente.

Neppure il suo assolvimento può ritenersi provato con la dichiarazione, del tutto generica, di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie a comprendere il grado di rischio dell'operazione, posto che una dichiarazione siffatta impedisce al giudice di valutare l'effettiva completezza dell'informazione.

Infine, tale obbligo non sarebbe escluso neppure qualora, contrariamente a quanto dichiarato dall'attore, non fosse stata la Banca a proporgli la stipula dei contratti di causa ma, invece, fosse stato lo stesso Cenerini a rivolgersi all'istituto chiedendogli il "4you". Invero, la normativa richiamata non distingue tra le due ipotesi e pone comunque a carico dell'intermediario l'obbligo di informare ed informarsi, se del caso anche per correggere un'incompleta od errata conoscenza che il cliente si fosse già fatto preventivamente.

Se, dunque, l'effettivo assolvimento di tale obbligo specifico non emerge dal contratto, si deve anche per questo profilo ribadire che la Banca non ha neppure tentato di fornire la relativa prova con altri mezzi, non avendo formulato alcuna richiesta di prova orale.

In particolare, si ritiene che la convenuta avrebbe dovuto segnalare al cliente, perché elemento fondamentale al fine di valutare la convenienza dell'operazione rispetto alle sue specifiche esigenze, che lo strumento finanziario prescelto, come dedotto da essa stessa, appariva conveniente unicamente sul lungo periodo mentre in caso di recesso anticipato si presentava del tutto svantaggiosa, posto che gran parte delle somme sino a quel momento addebitate all'investitore erano destinate a pagare il costo del finanziamento (gli interessi venivano recuperati in modo consistente nei primi anni) e solo in modo marginale all'investimento.

Di aver effettuato una simile dichiarazione la convenuta non solo non ha fornito la prova ma, ancor più radicalmente, non ha neppure mai effettuato l'allegazione.

La circostanza, poi, che all'art. 8 del contratto le conseguenze del recesso anticipato siano indicate a mezzo di complesse formule matematiche esclude che ciò potesse soddisfare l'esigenza di trasparenza ed effettiva informazione imposta dalla normativa esaminata.

Sulle conseguenze della violazione della normativa

La sanzione conseguente alla violazione della normativa del T.U. e del regolamento Consob è stata variamente ricostruita nella giurisprudenza di merito che, fino a questo momento, è stata chiamata a risolvere il problema.

Sostanzialmente, si può annoverare un primo filone giurisprudenziale secondo cui le norme in esame configurerebbero degli obblighi in capo agli operatori finanziari che, se violati, si tradurrebbero in un inadempimento contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno; non si tratterebbe, dunque, di un vizio genetico del negozio, ma di un vizio funzionale (v. ad es. Trib. Milano 25.7.2005).

Un altro orientamento, invece, (v. ad es. Trib. Genova 22.4.2005; Trib. Firenze 18.2.2005; Trib. Mantova 12.11.2004; Trib. Treviso 26.11.2004), riconosciuta natura di norme imperative alle prescrizioni in esame, in considerazione della natura generale degli interessi tutelati (alla tutela del risparmio, all'integrità dei mercati), desume che dalla loro violazione discenda la nullità del contratto stipulato ex art. 1418 primo comma c.c..

Secondo un terzo orientamento, poi, la violazione degli obblighi informativi comporterebbe un vizio del consenso, con conseguente annullabilità del contratto.

Il primo orientamento non convince, almeno per quegli obblighi che, come quelli di causa, gravano sugli intermediari proprio in sede di trattative per la stipula negoziale. Per essi, infatti, il contratto non è ancora venuto ad esistenza e, dunque, non pare possa ipotizzarsi un suo vizio funzionale, tanto che coloro che aderiscono a tale tesi debbono ipotizzare che fin dal primo contatto tra il cliente e l'intermediario, che pure potrebbe non sfociare in alcun investimento, sorga un rapporto obbligatorio tra le parti.

Semmai, tale qualificazione potrà essere pertinente per altre violazioni quali, ad es., quella dell'art. 28 comma 4 del reg. Consob, che impone all'intermediario d'informare prontamente e per iscritto l'investitore il patrimonio affidato si sia ridotto per effetto di perdite di un certo rilievo.

La tesi della nullità per contrarietà a norma imperativa, poi, appare in contrasto con la generale riconducibilità, nel nostro ordinamento, alla figura dell'annullamento di tutte quelle patologie che attengono, come quella in esame, al momento della formazione del consenso.

Se è vero, infatti, che la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 3272/01; 5052/01) che s'è occupata della violazione delle disposizioni della legge 1/91, che disciplinava anch'essa l'attività d'intermediazione mobiliare, ha ritenuto che ricorresse un'ipotesi di nullità per violazione di norma imperativa, è altresì vero, però, che essa aveva di fronte un vizio legato non già ad obblighi informativi, che per loro natura sono preposti a garantire un consenso pieno, bensì al fatto che il contratto (di swap) fosse stato stipulato da un intermediario abusivo: un vizio, cioè, che atteneva ad un presupposto di legittimità della stipula e per il quale l'ordinamento non aveva apprestato una specifica sanzione.

E' invece regola generale che, quand'anche la condotta di uno dei contraenti violi una norma imperativa, addirittura di natura penale, come nel caso della truffa o della violenza privata,

essendo prevista la specifica sanzione dell'annullamento (per dolo o per violenza), non sussiste la nullità cd. virtuale (v. Cass. 7322/86).

Tra l'altro, la tesi della nullità lascia perplessi anche perché, se è vero che tale istituto può ricorrere a prescindere da un'espressa previsione di legge, giusta la norma dell'art. 1418 comma primo c.c., è altresì vero che in materia d'intermediazione finanziaria il legislatore ha previsto espressamente la nullità del contratto solo per il caso di inosservanza dell'onere della forma scritta e della pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione degli oneri a carico del cliente, mentre non ha fatto altrettanto per la violazione degli altri obblighi dell'intermediario, con ciò lasciando ipotizzare che per essa non volesse tale sanzione.

Ma v'è di più: il legislatore per le suddette due ipotesi ha previsto, in deroga alla norma generale dell'art. 1421 c.c., che la nullità possa essere fatta valere solo dal cliente; ebbene, se si estendesse la nullità anche ai casi di violazione degli obblighi informativi, non essendo prevista alcuna limitazione alla legittimazione attiva, si potrebbe verificare l'eventualità, paradossale, che ad invocare la nullità del contratto sia la stessa banca, nei casi in cui ciò potesse giovarle.

Allora, appare preferibile la tesi dell'annullabilità del contratto d'investimento per vizio del consenso: proprio perché la normativa esaminata pone puntuali e stringenti obblighi già nella fase precontrattuale, si deve ritenere che essa arricchisca, specifichi ed appesantisca quello che sarebbe comunque il dovere generale di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1337 c.c.

Invero, mentre nella normalità delle trattative le parti sono, almeno in astratto, poste in una posizione paritaria e, dunque, gli obblighi d'informare ed informarsi sussistono nei limiti della lealtà e salvaguardia e di un apprezzabile sacrificio e non involgono la convenienza dell'affare, che ogni parte ha l'onere di valutare da sola salvo che l'errore sia il risultato del dolo della controparte, nell'acquisto di servizi d'investimento il legislatore, ritenuta la

necessità di cognizioni tecniche specifiche per comprendere la convenienza dell'operazione, onera l'intermediario di assistere l'investitore in tale valutazione.

Qualora ciò non accada e, come nel caso in esame, ne consegua una incompletezza dell'informazione in merito ad un aspetto rilevante dell'operazione posta in essere – le conseguenze dell'anticipato recesso e più in generale il rendimento sul breve-medio periodo – l'errore in cui sia incorso l'investitore sarà addossato alla Banca, che aveva l'obbligo di rendersi conto di esso e, anzi, ha concorso con la sua negligenza a produrlo nel senso che essa dovrà sopportare le conseguenze della scelta del cliente di annullare l'operazione.

definitiva
In ~~vece~~, la figura dell'annullamento, pur condividendo con quella della nullità la natura di vizio genetico del sinallagma contrattuale, pare spiegare meglio di quella della nullità la possibilità di far valere il vizio solo da parte dell'investitore ed inoltre pare quella che meglio si attaglia al fatto che l'investitore non esprime un consenso integro e consapevole, a causa della negligenza dell'intermediario.

Sul quantum debeatur

Il MPS deve dunque essere condannato a restituire al Cenerini le somme impiegate nelle due operazioni di causa (docc. 1 e 2).

In particolare, poiché è pacifico che al momento della notifica della citazione egli avesse corrisposto complessivamente la somma di euro 7.901,94 e poiché è pacifico che fino ad oggi abbia corrisposto il 31 di ogni mese la rata di euro 77,47, essendo decorsi dall'introduzione del giudizio 6 mesi, debbono essergli restituiti euro 8.367,76.

Sulla somma di euro 7.901,94 debbono poi computarsi gli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale (notificata il 13.10.2005) fino al saldo, ex art. 2033, dovendosi presumere la buona fede dell'*accipiens*, non essendo emersi elementi concreti che consentano d'affermare che il medesimo era a conoscenza dell'inesistenza di un proprio diritto a riscuotere tali somme. Sulle rate versate in corso di causa gli interessi sono dovuti da ogni pagamento.



GROSSETO



Redazione: Via Aurelia Nord, 60


Tel. 0564-452285 / Fax - 0564-453832

Per il tribunale di Grosseto l'operazione finanziaria non era stata illustrata in modo corretto

Banca condannata a risarcire cliente

Investimenti falliti, follonichese avrà oltre 14mila euro

GROSSETO - I giudici del tribunale di Grosseto hanno ritenuto che l'investimento non fosse stato illustrato in maniera corretta e trasparente e hanno condannato una nota banca a restituire le somme versate da un cliente, più le spese legali sostenute per il processo. Per un totale di 14mila e 353 euro, oltre gli interessi da calcolare sul capitale versato, che ammonta a 8mila e 367 euro. E' una delle poche sentenze di condanna emesse fino ad oggi in Italia nei confronti di un istituto di credito che ha proposto il piano di investimento conosciuto come "4you". Il tribunale di Grosseto, in composizione collegiale (giudici Michele Sfricola, Vincenzo Pedone e Giulia Conte), ha ritenuto la filiale di Follonica della banca colpevole di avere violato sia "...il decreto legislativo 58 del 1998, che prevede la necessità di



L'ingresso del tribunale

comportarsi in modo corretto, trasparente e diligente nel momento in cui viene proposto un piano di investimento" (come si legge in un passo delle motivazioni della sentenza),

"...sia il regolamento Consob che obbliga l'istituto a chiedere informazioni certe sulla situazione finanziaria del cliente e sulla sua reale conoscenza di ciò che viene consigliato, oltre a consegnare sempre la documentazione dove sono elencati i rischi che tali operazioni comportano". In sostanza, un follonichese, nel giugno del 2001, già correntista della stessa banca, viene convinto - secondo la tesi dell'accusa - a sottoscrivere un piano di investimento che mediante il versamento di piccole rate mensili gli farà ottenere annualmente guadagni di gran lunga superiori a quelli conseguibili con ogni altro prodotto presente sul mercato. Contemporaneamente viene concesso dall'istituto un finanziamento della durata di 15 anni da restituire in 175 rate mensili, con un tasso di interesse del 6,76 per cento.


Soldi che il cliente doveva utilizzare unicamente per acquistare i titoli di investimento indicati dalla banca, che a loro volta costituivano la garanzia stessa del prestito. Il follonichese inizia a pagare le rate per la restituzione del prestito e nel frattempo si accorge che il valore dell'investimento scelto si è praticamente dimezzato. Chiede quindi il recesso dai contratti, scoprendo che la proposta della banca era stata tutt'altro che vantaggiosa. Nell'ottobre scorso, non trovando una soluzione stragiudiziale, l'uomo - assistito dall'avvocato Andrea De Cesaris, legale provinciale dell'Adusbef - decide di perseguire le vie legali e di chiedere alla banca la restituzione delle somme versate, oltre gli interessi legali. E il tribunale di Grosseto gli ha dato ragione.

Cri.Ru.

L'incidente

Sta meglio il soranese precipitato nel burrone

GROSSETO - E' sotto controllo la situazione clinica del 33enne soranese rimasto ferito sabato sera, dopo un volo nel burrone. L'uomo era rimasto impigliato al trattore con cui stava lavorando nei campi. Il mezzo si era mosso trascinando l'uomo nel dirupo. Le sue condizioni erano parse subito gravi e l'uomo era stato trasportato a bordo di Pegaso all'ospedale di Siena. Gli esami hanno permesso di accertare alcune fratture, ma anche che il 33enne è fuori pericolo. La prognosi è di 35 giorni.



L'ospedale Le Scotte di Siena